

# Il nuovo apprendistato per l'alternanza scuola-lavoro: una rivisitazione di norme già esistenti

di Silvia Donà - dottore di ricerca in diritto del lavoro

*Si è data notizia, il 5 giugno scorso, del [decreto interministeriale MIUR-MLPS-MEF](#), che consente un progetto sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda indirizzato agli studenti delle classi quarte e quinte degli istituti secondari superiori, con il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, ampiamente disciplinato dall'art.5 del Testo Unico apprendistato, che introduce altresì l'apprendistato di ricerca, per formare giovani ricercatori nell'ambiente privato e prevede l'apprendistato anche per il conseguimento di un diploma d'istruzione secondaria superiore.*

### L'apprendistato per l'alternanza scuola-lavoro

Il programma sperimentale, aperto agli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, è per il triennio 2014-2016, ai sensi dell'art.8-bis, D.L. n.104/13, convertito con modificazioni dalla L. n.128/13.

Detta sperimentazione potrebbe venire associata, in prima battuta, all'apprendistato regolamentato dall'art.3, D.Lgs. n.167/11, il quale prevede un congruo monte ore di formazione esterna o interna all'azienda, al fine del conseguimento della qualifica o del diploma professionale. In tale ambito, tuttavia, la regolamentazione dei profili formativi è rimessa, in via esclusiva, alle regioni. Il decreto interministeriale in esame, al contrario, si occupa dell'istruzione tecnica e professionale quinquennale, materia di competenza esclusiva del Ministero dell'Istruzione, similmente a quanto riscontrabile, invece, nell'art.5 T.U., il quale si occupa dell'apprendistato di alta formazione e ricerca. Si ricorda che per l'instaurazione di quest'ultima forma di apprendistato è necessario che l'apprendista abbia compiuto 18 anni.

Con la L. n.128/13, di conversione del D.L. n.104/13, è stata disciplinata l'istruzione e formazione per il lavoro, con conseguente necessità di emanazione di un decreto attuativo interministeriale.

Anche se le imprese avevano già iniziato a firmare accordi sindacali per apprendisti diciassettenni, è solo con il D.L. n.34/14, convertito con la legge n.78/14, che viene modificato l'art.8-bis, co.2, D.L. n.104/13, convertito dalla L. n.128/13, visto che dopo le parole "Il programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato" viene aggiunto "che, ai fini del programma sperimentale, possono essere stipulati anche in deroga ai limiti di età stabiliti dall'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, con particolare riguardo agli studenti

*degli istituti professionali, ai fini della loro formazione e valorizzazione professionale, nonché del loro inserimento nel mondo del lavoro".*

Il programma sperimentale è reso possibile, quindi, grazie al decreto in oggetto, che vuole disciplinare un'attività di alternanza scuola-lavoro caratterizzata per un impegno di qualità e anche di quantità considerevole, sia per lo studente che per le stesse aziende; in tal senso, infatti, la durata non viene limitata ad esperienze di poche settimane: c'è una responsabilità dello studente prevista da vincoli contrattuali, una progettazione tra scuola e impresa delle attività formative e lavorative degli studenti, con una nuova visione dell'alternanza scuola-lavoro, volta a intensificare una formazione *on the job*, oltre che sui banchi di scuola, dove le competenze teoriche costituiscono la base per la formazione nelle aziende.

Per realizzare i percorsi, le istituzioni scolastiche avranno spazi di flessibilità dell'orario fino a un massimo del 35% dell'orario annuale delle lezioni; certamente tali spazi dovranno essere utilizzati in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente e non dovranno determinare potenziali esuberanti del personale. Le ore che vengono utilizzate lavorando serviranno per determinare il credito formativo, utile ai fini dell'ammissione all'esame di maturità. Viene realizzato un piano formativo personalizzato per ogni studente, che verrà affiancato da un *tutor* scolastico, individuato tra i docenti del consiglio di istituto, e un *tutor* aziendale, indicato dall'azienda, ma secondo le previsioni del decreto gli oneri legati al programma di apprendistato saranno in capo alle stesse aziende.

È un progetto molto importante per realizzare una buona alternanza scuola-lavoro, da tanti auspicata, ma poi di fatto difficilmente realizzata, sia per un retaggio culturale che vede di malgrado una forma-

# GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

zione *on the job* per studenti e, in particolar modo, allievi delle scuole secondarie sia per gli strumenti contrattuali utilizzati.

## Il protocollo d'intesa

Un elemento positivo che il decreto interministeriale ha previsto, è la costruzione del protocollo d'intesa con il coinvolgimento di tutti gli attori interessati (MIUR, MLPS, Regioni e impresa) in tal modo favorendo la creazione di un punto di dialogo e di incontro che è molto importante per lo sviluppo della sperimentazione del percorso in concreto.

Nello specifico nel Protocollo sono definiti:

- gli indirizzi di studio ordinamentali a cui è rivolta la formazione, in coerenza con il settore d'interesse dell'impresa;
- le aree territoriali interessate;
- le aree territoriali interessate;
- le istituzioni scolastiche sede della sperimentazione o i criteri per la loro individuazione nonché le modalità di adesione al programma sperimentale da parte delle istituzioni stesse;
- il numero degli studenti da destinare ai percorsi sperimentali, anche in relazione alle prospettive di occupazione all'interno dell'impresa e i criteri di distribuzione degli studenti negli eventuali diversi luoghi di lavoro;
- i criteri generali e le modalità per l'individuazione degli studenti che partecipano ai percorsi sperimentali;
- le modalità per l'eventuale rientro degli studenti nei percorsi scolastici ordinari nel corso del biennio sperimentale;
- il numero minimo di ore da svolgere sul posto di lavoro durante il periodo scolastico nel biennio sperimentale;
- le responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'impresa nel periodo di apprendistato e le modalità per il monitoraggio e i criteri di verifica della sperimentazione.

## I benefici del programma

L'impresa ha sicuramente interesse che il giovane consegua il diploma di maturità e lo studente, oltre ad acquisire una formazione *on the job* che può aiutarlo a capire meglio le sue vocazioni, ha la possibilità di anticipare il suo ingresso nel mondo del lavoro, oltre a ricevere fin da "giovannissimo" le tutele di un vero contratto di lavoro, quale è l'apprendistato, per esempio quelle contributivo-previdenziali. Gli elementi positivi insiti al programma di sperimenta-

zione fanno quindi presumere un interesse da parte degli studenti e delle loro famiglie a partecipare attivamente all'iniziativa. I vantaggi sono significativi anche per le imprese che possono plasmare giovani, che ricevano ancora una formazione scolastica con programmi adeguati, certamente dovendo investire molto su di loro, anche con lo stesso *tutor* aziendale che li affiancherà nelle ore di formazione *on the job*, ma le società potranno vantare di aver formato una "giovane risorsa umana" che è il vero potenziale delle competitive società moderne e del futuro.

Il provvedimento ha sicuramente segnato un'apertura e un passo avanti in linea con l'Europa, dove esperienze di questo genere si attuano da tempo. In Germania e in Francia, ad esempio, l'apprendistato è rivolto in particolar modo a studenti e giovani a cominciare dai quindici e sedici anni e rientra nel percorso di istruzione e formazione professionale successivi.

In Gran Bretagna, nel 2004, sono partiti lo *Young Apprenticeship*, il c.d. *Apprendistato Giovani*, secondo il quale i ragazzi tra i quattordici e i sedici anni hanno la possibilità di affiancare un'esperienza di lavoro, per conseguire una qualifica professionale, al percorso scolastico e il pre-apprendistato, rivolto invece ai giovani tra i sedici e i diciotto anni, per prepararli all'ingresso nel mondo del lavoro.

In Italia la sperimentazione costituirà una vera novità, infatti ad oggi abbiamo l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, rivolto in via esclusiva agli studenti a partire dai quindici anni, per percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale, mentre le altre tipologie di apprendistato, quella professionalizzante e quelle di alta formazione e ricerca, sono rivolte ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

È certo auspicabile che vi sia un interscambio scuola-lavoro per avere una formazione più completa, legata alle reali esigenze del mondo del lavoro, che richiede competenze che spesso non vengono soddisfatte, mentre la disoccupazione, e in particolar modo quella giovanile, ha toccato nel primo trimestre del 2014 un picco mai raggiunto prima. Per l'Istat si tratta del tasso più alto sia delle serie mensili, rilevate dal gennaio 2004, sia delle trimestrali, che si rilevano dal 1977. A maggio il tasso di disoccupazione dei 15-24enni, ovvero la quota dei disoccupati sul totale di quelli occupati o in cerca, è pari al 43,0%, in calo di 0,3 punti percentuali rispetto al mese precedente, ma in crescita di 4,2 punti nel confronto tendenziale. Questo è il sintomo che è necessario continuare

## GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

quella battaglia culturale, oltre che normativa, per l'utilizzo dell'apprendistato che renda edotti giovani e imprenditori sui vantaggi che potrebbero avere con l'utilizzo di questa tipologia contrattuale fin dai tempi della scuola, in modo che gli stessi allievi possano entrare prima nel mercato del lavoro e sperimentarlo, mentre gli imprenditori avrebbero la possibilità di coltivare risorse più giovani da plasmare per le loro realtà professionali e la stessa scuola

avrebbe un ruolo di prim'ordine, fornendo degli insegnamenti più in linea e calzanti alle esigenze del mercato del lavoro con programmi combinati con le realtà aziendali. Dal prossimo anno scolastico inizierà la sperimentazione: si auspica che la realizzazione di buone pratiche possa fornire una prova per lanciare e promuovere l'utilizzo del *c.d. apprendistato a scuola*.

 **Euroconference**  
E-Learning



Seminario E-Learning

### ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO DEI CONSULENTI DEL LAVORO

*Docente:* D'Agnolo Michele

*Durata:* 2 ore    *Crediti:* 2 CFP

**PREZZO: € 50,00 + IVA**

[ACCEDI AL SITO](#)